



COMUNICATO STAMPA n. 96/22

Lussemburgo, 2 giugno 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-148/21 e C-184/21 | Louboutin (Utilizzo di un segno contraffatto su un mercato online)

Vendita online di décolleté Louboutin contraffatte: secondo l'avvocato generale Szpunar, la specificità del modo di operare di Amazon non consente di concludere che sia stato utilizzato un segno ai sensi del diritto dell'Unione

Sebbene includa nella sua offerta una serie di servizi che vanno dalla pubblicazione di offerte di vendita alla spedizione di prodotti, tale intermediario Internet non può essere ritenuto direttamente responsabile per le violazioni dei diritti dei titolari dei marchi che si verificano sulla sua piattaforma in ragione di offerte di terzi

Il Gruppo Amazon è al contempo un noto distributore e un operatore di mercato on line. In tale veste, Amazon pubblica sul suo sito di vendite online sia annunci di prodotti propri, che vende e spedisce per suo conto, sia annunci di venditori terzi. Inoltre, Amazon offre ai venditori terzi servizi complementari di stoccaggio e spedizione dei prodotti pubblicati sulla sua piattaforma, informando i potenziali acquirenti che si occuperà di queste attività.

Christian Louboutin è uno stilista francese di calzature i cui prodotti più noti sono le decolleté da donna a tacchi alti. La suola esterna rossa, che le ha rese famose, è registrata come marchio dell'Unione europea e come marchio Benelux.

I siti web di Amazon contengono regolarmente annunci pubblicitari di scarpe con la suola rossa, per i quali Louboutin sostiene che si tratti di prodotti alla cui messa in circolazione non aveva dato il suo consenso. Con due ricorsi presentati in Lussemburgo (C-148/21) e in Belgio (C-184/21) contro Amazon, egli fa valere che tale piattaforma avrebbe utilizzato un segno identico al marchio di cui è titolare per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, e insiste in particolare sul fatto che le pubblicità controverse sono parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon.

In un contesto di analisi caratterizzato dalla modalità ibrida di funzionamento di Amazon, i due giudici del rinvio si chiedono, in particolare, se il gestore di una tale piattaforma di vendita online possa essere ritenuto direttamente responsabile della violazione dei diritti di titolari di un marchio sulla sua piattaforma. Tale questione, a differenza di quella relativa alla responsabilità indiretta, è soggetta a un regime armonizzato nel diritto dell'Unione ¹.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'Avvocato generale Maciej Szpunar fornisce precisazioni relative al concetto di «uso» del marchio da parte di un intermediario che opera su Internet, che a suo avviso dovrebbe essere applicato adottando la percezione di un utente della piattaforma in questione. A questo proposito, ricorda che da costante giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che **l'atto di utilizzo da parte di un intermediario di**

1

¹ Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea GU 2017, L 154, pag. 1.

Internet presuppone, «quanto meno, che quest'ultimo faccia uso del segno **nell'ambito della propria** comunicazione commerciale». ²

L'Avvocato generale ritiene che questa condizione sia soddisfatta quando **il destinatario di detta comunicazione stabilisce un legame particolare tra l'intermediario e il segno in questione**, e aggiunge che tale condizione deve essere analizzata dal punto di vista del**l'utente della piattaforma** in questione, per poter valutare se il segno in questione gli appare integrato in detta comunicazione commerciale.

A suo avviso, la percezione di un utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di una piattaforma di vendita online costituisce un elemento necessario per determinare l'uso di un segno nella comunicazione commerciale del gestore di tale piattaforma.

Per quanto riguarda peraltro l'impatto del modo di funzionamento di Amazon sul riconoscimento dell'«uso» del marchio ai sensi del diritto dell'Unione, l'Avvocato generale ricorda che la sola ipotesi considerata è quella della **responsabilità diretta** del gestore di una piattaforma di vendita online, ove quest'ultimo abbia fatto uso di un segno identico a un marchio. Inoltre, pur affermando che le offerte di venditori terzi e quelle di Amazon sono presentate in modo uniforme e includono, tutte, il logo di Amazon, l'Avvocato generale rileva che **nelle inserzioni è sempre specificato se i prodotti sono venduti da venditori terzi o direttamente da Amazon**

Pertanto, il semplice fatto che le inserzioni di Amazon e quelle dei venditori terzi coesistano non può comportare che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento possa percepire i segni visualizzati nelle inserzioni dei venditori terzi come parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon. Lo stesso vale per i servizi complementari di assistenza, stoccaggio e spedizione di prodotti con un segno identico a un marchio, per i quali Amazon ha anche contribuito attivamente alla preparazione e alla pubblicazione delle offerte di vendita.

L'Avvocato generale ritiene che, in tali circostanze, il gestore di una piattaforma online come Amazon **non utilizzi un segno**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli 2 (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» 2 (+32) 2 2964106

Restate connessi!







² Sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C 236/08 a C 238/08, punto 56 (v. anche comunicato stampa n° 32/10); del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, punto 102 (v. anche comunicato stampa n° 69/11); del 2 aprile 2020, Coty Germany, C 567/18, punto 39 (v. anche comunicato stampa n° 39/20).